



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA

Prot. n. 9/2020 iut.

OGGETTO: Misure organizzative per l'emergenza Covid 19.

Il presidente f.f.

Letti:

il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19";

il DCPM 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19";

il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11, recante "Misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

il DPCM 9 marzo 2020. Recante "Urgenti disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020;

Richiamati i precedenti ordini di servizio del 25.2.2020 e del 3.3.2020, nonché quello redatto da tutti i Capi degli Uffici giudiziari di Reggio Calabria;

Rilevato che:

con decreto legge n. 11 dell'8.3.2020 sono state disposte - con entrata in vigore da giorno 8.3.2020 - misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

è stato previsto il differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti penali e civili per giorni quindici, a decorrere dal 9 marzo e sino al 22 marzo 2020, con eccezione: 1) delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute; nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978 n. 194, nei procedimenti per

l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea; nei procedimenti di cui all'art. 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso la dichiarazione d'urgenza è fatta dal Capo dell'Ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile; 2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti nei quali sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati ed i loro difensori richiedono espressamente che si proceda, altresì le seguenti: udienze relative ad imputati minorenni, udienze nei procedimenti a carico di detenuti, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art.51 ter della legge 26 luglio 1975 n.354 e udienze in cui occorra assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p.;

Ritenuto che, pertanto, occorre disciplinare l'attività di udienza per il periodo indicato e che permane la necessità di limitare, a tutela della salute collettiva, la circolazione degli utenti in questo Ufficio, favorendo i rapporti e le comunicazioni su base telematica;

Dispone

che, a decorrere dal 9.3.2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il tribunale per i minorenni, con esclusione di quelle relative ai procedimenti di cui alla lettera g), n. 1, 2 e 3 del citato decreto legge, sono differite d'ufficio – senza celebrazione di udienza - a data successiva al 22.3.2020;

Segnala

che, a decorrere dal giorno 9 marzo e sino al 22 marzo, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ferme le eccezioni sopra richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine di detto periodo.

Rimette

ai giudici assegnatari dei procedimenti civili come da tabella vigente e ai presidenti dei collegi penali le disposizioni relative alle modalità di comunicazione del rinvio delle udienze e alla determinazione delle date del rinvio, segnalando che per le udienze penali, i detenuti, gli imputati o i loro difensori possono richiedere che si proceda comunque alla trattazione nonostante il rinvio ex lege, presentando con le forme di comunicazione più idonee, anche tramite Pec, la relativa istanza. Per esigenze organizzative, l'istanza deve pervenire alla Cancelleria penale entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 11

Segnala

che, quanto alla modalità di comunicazione alle parti delle date di rinvio dell'udienza penale, va applicato l'art. 420 bis, comma 3, c.p.p. , ove si prevede che “ *nei casi di cui ai commi 1 e 2 , l'imputato è rappresentato dal difensore. E' altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad un'udienza, non compare ad udienze successive*” (per cui: 1) in caso di imputato dichiarato assente ovvero non comparso, dopo essere stato presente, la notifica sarà operata via Pec al difensore, in proprio e in rappresentanza dell'assistito;2) in caso di imputato presente all'ultima udienza, la notifica sarà operata via Pec al difensore e all'imputato personalmente);

Dispone

che alle udienze penali alle quali verrà differita la trattazione si procederà allo svolgimento della medesima attività calendarizzata per quelle rinviate *de plano*, con conseguenti oneri a carico delle parti già gravate e che la comunicazione all'Ufficio di Procura in sede potrà essere operata cumulativamente con trasmissione di elenco di tutti i processi fissati per singola udienza, recante l'annotazione della data di rinvio.

Riserva

di meglio specificare ulteriori indicazioni organizzative relative alla trattazione dei procedimenti civili e penali in relazione alle eccezioni di cui all'art. 2, comma 2, lett.g) del d.l. n. 11/2020 e ogni ulteriore provvedimento ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 11/2020.

Segnala

la necessità di utilizzare esclusivamente l'aula penale anche per le udienze civili, in quanto le ridotte dimensioni delle altre stanze del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria non consentono il distanziamento sociale raccomandato dalle autorità governative per prevenire le situazioni di rischio.

Invita

i giudici assegnatari dei procedimenti civili a fornire allo scrivente e alla cancelleria civile l'elenco dei procedimenti che dovranno essere trattati in via prioritaria e comunque rientranti nelle eccezioni di cui alla lettera g) n. 1, 2 e 3 del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11, onde organizzare funzionalmente l'attività di udienza.

Sospende

l'accesso al pubblico, salvi i casi urgenti ed indifferibili e per le udienze sopra indicate che vi fanno eccezione, sino al 22 marzo 2020.

Dispone

che, nei limitati casi sopra indicati, l'accesso al pubblico avvenga nelle forme e con modalità – già indicate dai Capi degli Uffici Giudiziari del Distretto e da questa autorità giudiziaria con gli ordini di servizio del 25.2.2020 e del 3.3.2020 – tali da evitare la contestuale presenza di più persone nell'aula o nelle sue adiacenze così da assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra i presenti.

Segnala

che l'accesso fisico ai locali di questo tribunale per i minorenni per i servizi essenziali sopra indicati resta consentito solo previa prenotazione di appuntamento tramite email oppure contattando i numeri di telefono presenti sul sito web.

Avvisa

che l'utenza verrà ricevuta in aree idonee a garantire igiene e sufficiente aereazione dopo ogni incontro e ad essa verrà richiesto di esibire l'autodichiarazione che giustifica l'inosservanza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. che hanno esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020

Invita

i magistrati, togati ed onorari, ed il personale amministrativo ad osservare le previsioni di cui all'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8.3.2020 e del DPCM del 9 marzo 2020 e, in ogni caso, ove siano venuti in contatto, direttamente o indirettamente, con soggetti di cui è stata accertata la positività al virus Covid 19, anche in assenza dei relativi sintomi, a darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, dandone comunicazione, altresì, al presidente del tribunale ed ai Direttori amministrativi di riferimento.

Invita

i Direttori Amministrativi a predisporre specifiche turnazioni dei servizi front office, che dovranno essere organizzati sia per il settore civile che per quello penale, assicurando l'adozione di misure idonee a prevenire rischi di contagio curando anche, con massima urgenza, le procedure di acquisto del materiale necessario all'uopo.

Avvisa

che l'attività di formazione dei tirocinanti in corso presso questo tribunale per i minorenni ex art. 73 del decreto legge n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, e degli altri tirocinanti presenti in ufficio proseguirà da remoto e senza frequentazione diretta con i magistrati

affidatari e con i locali destinati ad attività giudiziaria; sarà cura dei magistrati affidatari stabilire i termini della prosecuzione dei tirocini secondo modalità compatibili con le prescrizioni di legge e amministrative vigenti in materia di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid 19, informandone lo scrivente.

Invita

i direttori amministrativi (dr. Crucitta e dr. Licordari) e il funzionario giudiziario (dr. Palumbo) a relazionare al sottoscritto in ordine al puntuale adempimento delle disposizioni ivi indicate e, per la valutazione di eventuali richieste di lavoro agile, disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della L. 22.5.2017 n. 81, a individuare le tipologie di attività, di competenza dei vari settori in cui si articola l'area, ritenute delocalizzabili, in tutto in parte presso il domicilio del dipendente, ad elaborare un progetto di fattibilità di lavoro agile, indicando obiettivi specifici da assegnare al personale richiedente, in conformità alle disposizioni dettate dal ministero della Giustizia con direttiva prot. 46077.U del 4 marzo 2020 .

Riserva

ogni modifica alla luce delle eventuali disposizioni che dovessero essere emanate dalle Autorità sopra indicate.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti connessi, per l'inserimento nel sito Web di questo tribunale e per la sua comunicazione:

a tutti i magistrati togati ed onorari;

al Procuratore della Repubblica per i minorenni in sede;

al medico competente ai sensi dell'art. 18 comma 1) lett a), del Decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. dr. ssa Grazia Maria Battista;

al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria;

al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria;

ai Presidenti dei consigli degli Ordini degli avvocati di Reggio Calabria, Palmi e Locri ed a tutti i gli avvocati interessati dai procedimenti sopra indicati;

ai tirocinanti in servizio presso questa sede giudiziaria.

Reggio Calabria, 10.3.2020

Il presidente f.f.

Roberto Di Bella

